



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2010, proposto da:
ERCOLE LEQUOQUE e ROMINA VALENTE, in proprio e in qualità di
genitori della figlia minore Alexia Lequoque, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo
Colombo e Silvia Ronzio, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via
del Caravaggio n. 19;

contro

COMUNE DI MEDIGLIA, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

nei confronti di

COMUNE DI SEGRATE, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

ASL MILANO 2 - MELEGNANO, in persona del Direttore Generale p.t., non
costituito;

MOSAICO SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in persona del
rappresentante p.t., non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 6541 del 3.5.2010, a firma dell'Assistente Sociale, con cui il Comune di Mediglia ha chiesto ai ricorrenti la corresponsione della quota di partecipazione al pagamento delle rette di frequenza al C.D.D. di Segrate per l'anno 2009/2010 e del servizio di trasporto per l'anno 2009/2010 quale partecipazione al costo del servizio socio-sanitario integrato C.D.D.;

della nota 7353 del 17.5.2010 con cui il Comune di Mediglia, in riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata dai ricorrenti, ha confermato la pregressa sub a), ha precisato che i comuni erogano servizi e prestazioni di natura economica “nei limiti delle risorse disponibili” e assumono gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica delle rette secondo una quota definita annualmente, invocando oltre alla l. n. 328/2000 e alla l.r. n. 3/2008 il Regolamento di Mediglia; della delibera della Giunta Comunale di Mediglia n. 18 del 16.3.2010 recante la "determinazione delle tariffe per i servizi locali per l'anno 2010", richiamata dal comune di Mediglia nella nota sub b);

del Regolamento Comunale per “l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai servizi alla persona” approvato con delibera del C.C. n. 31 del 6 febbraio 2008;

degli atti connessi

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/07/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che

i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe indicati, attraverso i quali il Comune di Mediglia ha determinato l'ammontare della compartecipazione comunale, e correlativamente l'ammontare della retta a loro carico, per il servizio di accoglimento ed assistenza presso il Centro Diurno per persone Disabili (CDD) di Segrate, nonché per il relativo servizio di trasporto della loro figlia minore, persona disabile con handicap permanente grave accertato ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. n. 102/94;

gli Enti intimati in giudizio non si sono costituiti;

Ritenuto che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

Ritenuto che la nota n. 7353 del 17.5.2010 abbia carattere meramente esplicativo delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a determinare la quota di compartecipazione nell'entità indicata dalla precedente nota del 3 maggio 2010, e che pertanto essa difetti del requisito della lesività;

Ritenuto pertanto che vada dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione riferita a tale atto;

Considerato che con un unico articolato motivo i ricorrenti deducono tre distinti profili di illegittimità: a) in primo luogo viene censurata la previsione del regolamento comunale che prevede la collocazione in una fascia di reddito più elevata per i soggetti che percepiscono una pensione di invalidità o di accompagnamento non dichiarabile ai fini IRPEF; b) in secondo luogo viene dedotta la violazione dell'art. 3, comma 2 bis, del d.lgs. n. 109/98, laddove viene

valorizzata, ai fini del calcolo dell'ISEE, non già la situazione economica del solo assistito, ma quella dell'intero nucleo familiare; c) infine viene censurata la pretesa del Comune di Mediglia di considerare obbligati al pagamento delle rette non solo l'assistito, ma anche i suoi genitori;

Rilevato che allo scopo di individuare gli elementi reddituali da comprendere nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, il d.lgs. n. 109/98 valorizza – nella tabella 1 allegata al decreto medesimo - “il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali ...”;

Rilevato che, in base all'art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 601/73, “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ...”;

Rilevato che in una recente pronuncia, la Sezione ha affermato che, dal combinato disposto delle illustrate norme, si ricava che tali provvidenze costituiscono entrate non computabili nella determinazione dell'I.S.E.E, anche considerando che queste non possono essere ragionevolmente utilizzate come indice di capacità economica in quanto, in concreto, non si risolvono in un incremento di ricchezza per il beneficiario, ma si limitano a sopperire parzialmente agli oneri cui un soggetto è sottoposto a causa delle precarie condizioni psicofisiche in cui versa (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 14 maggio 2010 n. 1487);

Considerato che l'allegato sub b) al regolamento comunale concernente l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai servizi alla persona, approvato con delibera del C.C. n. 31 del 6 febbraio 2008, stabilisce che, per i servizi socio assistenziali, “...la collocazione delle fasce di appartenenza viene aumentata di una posizione nel caso in cui venga percepita una pensione di invalidità o di accompagnamento non dichiarabile ai fini IRPEF”,

dando in tal modo rilevanza alle suddette provvidenze ai fini della determinazione dell'ISEE (l'appartenenza ad una fascia superiore comporta infatti un maggior onere di compartecipazione alle spese dei servizi socio assistenziali da parte dell'assistito);

Ritenuto che tale disposizione si ponga in evidente contrasto con i principi enunciati nella suindicata pronuncia;

Rilevato che l'art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 stabilisce che "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito...";

Considerato che la Sezione, con una recente pronuncia, alla quale si rimanda per dovizia e ampiezza di motivazione, ha aderito all'orientamento che considera immediatamente operativa la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, anche in assenza del D.P.C.M. previsto dalla norma suindicata (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 14 maggio 2010 n. 1482);

Rilevato che il regolamento del Comune di Mediglia, concernente l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai servizi alla

persona, approvato con delibera del C.C. n. 31 del 6 febbraio 2008, non si conforma a tale principio, e che perciò l'art. 4 di tale regolamento, nella parte in cui valorizza la situazione economica dell'intero nucleo familiare senza prevedere specifiche eccezioni per i soggetti di cui al citato art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. n. 109/98, deve ritenersi illegittimo; così come deve ritenersi illegittima la nota del 3 maggio 2010 che di esso ha fatto applicazione;

Considerato, per ciò che riguarda la doglianza sub c), che nella pronuncia dinnanzi citata, la Sezione ha chiarito che le disposizioni del d.lgs. n. 109/98 considerano le posizioni degli appartenenti al nucleo familiare solo ai fini della determinazione dell'ISEE, e non già al fine di individuare nuovi soggetti da affiancare all'assistito nella posizione di obbligato per il sostentamento dei costi dei servizi erogati dall'amministrazione;

Rilevato tuttavia che né il regolamento comunale, né la nota del 3 maggio 2010 identificano i familiari quali obbligati al sostentamento dei costi del servizio, e che pertanto la doglianza presenta profili di inammissibilità per difetto di interesse;

Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto, e che per l'effetto debbano essere annullati: a) la nota prot. N. 6541 del 3.5.2010; b) l'art. 4 del regolamento comunale concernente l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai servizi alla persona, approvato con delibera del C.C. n. 31 del 6 febbraio 2008, nella parte in cui valorizza la situazione economica dell'intero nucleo familiare senza prevedere specifiche eccezioni per i soggetti di cui al citato art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. n. 109/98; c) la suindicata disposizione contenuta nell'allegato sub b) del medesimo regolamento.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate, fermo l'onere di cui all'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO